

Sent. n. 487/2025 pubbl. il 15/12/2025

Rep. n. 492/2025 del 15/12/2025

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 622-1/2025 p.u.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 238/2025



N. 622/2025 p.u.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
*Sezione IV Civile,*  
*procedure concorsuali ed esecutive*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Dott. Luca Perilli                | Presidente       |
| Dott. Simonetta Bruno             | Giudice          |
| Dott. Angelina Augusta Baldissera | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata  
da

**DOMENICO CITRINITI**

Con gli avv.ti Laura Girelli e Sara Girelli

**PARTE RICORRENTE**

--=o0o=--

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;  
rilevato in fatto che:

- ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Brescia (BS), via Francesco Crispi n. 29 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

Va peraltro precisato, sin d'ora, che, alla luce dell'art. 6 CCII non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di DOMENICO CITRINITI (c.f. CTRDNC73C28C352S), residente in Brescia (BS), via Francesco Crispi n. 29;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Angelina Baldissera;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Riccardo Colombi con studio in Brescia (BS), via Nicolò Tartaglia n. 51, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n. 136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal





medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto

- 7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma due, CCII e AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Renault Clio, stante la necessità per recarsi sul luogo di lavoro, sino alla liquidazione del bene in prossimità della chiusura della procedura;
- 8) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 10) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 11/12/2025

Il Giudice estensore  
Angelina Augusta Baldissera

Il Presidente  
Luca Perilli

